

COMUNE DI ITRI

-Provincia di Latina-

**ACCONTO IMU - TASI 2017**

Si avvisano tutti i contribuenti che entro il **16 giugno 2017** sono tenuti al pagamento dell’acconto IMU e TASI 2017; le aliquote sono le stesse già in vigore nel 2015 e 2016:

**IMU** (Del. Commissario Straordinario n. 8 del 06/08/15)

* **ESENZIONE:** per le abitazioni principali, assimilate e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7;
* **Aliquota 4 per mille**: per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7, con la detrazione di € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione (Cod. tributo: 3912);
* **Aliquota 7,6 per mille:** per le unita' immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado** che utilizzano l’unità abitativa come principale (Cod. tributo: 3918);
* **Aliquota 9,6 per mille:** per tutte le altre fattispecie immobiliari residuali;

Cod. tributo: 3918 (altri fabbricati – Comune), 3919 (altri fabbricati – Stato, esclusivamente per gli immobili cat. “D”), 3916 (Aree edificabili);

**TASI** (Del. Commissario Straordinario n. 9 del 06/08/15)

* **ESENZIONE:** per le abitazioni principali e assimilate e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU per ogni categoria catastale;
* **Aliquota 2 per mille:** per le abitazioni principali non esenti da IMU (categorie A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU per ogni categoria catastale;

(Cod. tributo: 3958);

* **Aliquota 1 per mille:** per tutte le altre fattispecie immobiliari residuali;

Cod. tributo: 3959 (fabbricati rurali uso strumentale), 3960 (Aree edificabili), 3961 (altri fabbricati).

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, **la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 30% (che è esente se l’unità immobiliare è detenuta come prima abitazione)**, del tributo complessivamente dovuto in base all’aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata e la restante parte è dovuta dal possessore.

**Sulle abitazioni concesse in uso gratuito, oltre all’aliquota ridotta, prevista per l’IMU, si applica una riduzione del 50% della base imponibile sia IMU che TASI, alle seguenti condizioni:**

* **La casa non deve essere di pregio (Cat. A/1 – A/8 – A/9);**
* **La casa va concessa a parenti entro il primo grado (padre e figli) che la usano come abitazione principale;**
* **Il proprietario deve avere la residenza e dimora nello stesso Comune della casa data in prestito e, oltre a questa, può possedere sempre nello stesso comune solo un altro immobile, adibito a prima casa e non di pregio;**
* **Il contratto deve essere regolarmente registrato.**

Si fa inoltre presente che, sia ai fini dell'IMU che della TASI, i valori delle aree edificabili sono quelli approvati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 09/03/2017, l’importo minimo calcolato su base annua è pari ad € 3,00 ed il Codice Ente: E375.

 Il Responsabile del Servizio Tributi

 Dr. Giorgio Colaguori